Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

□ **art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000**
□ **art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000**

IL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DIVIETO DI CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL MAIORCHINO 2020.

ORDINANZA N. 000011 **Lì: 24.02.2020**

PREMESSO CHE:

- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, il Legislatore ha definito la Sicurezza Urbana quale *"... bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"*, prevedendo l'adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- anche quest'anno l'ormai consolidata manifestazione denominata "Festa del Maiorchino", che avrà luogo nel centro abitato, comporterà l'affluenza, lungo le vie, le piazze cittadine di una moltitudine di persone;

- al fine di realizzare un sistema di sicurezza per la comunità territoriale, è preciso compito di questa Amministrazione Comunale contribuire alla tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutte le persone, turisti e residenti, che, in occasione della suddetta manifestazione, saranno presenti nel centro cittadino;

RITENUTO CHE, in concomitanza della suddetta manifestazione, aumenterà l'uso di bevande a causa del maggior numero di persone presenti lungo le vie e nelle piazze del centro urbano;

CONSIDERATO CHE le attività, locali e/o ambulanti, effettueranno anche la vendita per asporto di bevande e alimenti che, pertanto, verranno consumati dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali;

RITENUTO CHE l'abbandono, su spazi pubblici (marciapiedi, vie, piazze, ecc.), dei contenitori di vetro o in lattine delle bevande, siano essi integri o – più pericolosamente – frantumati, può rappresentare non soltanto fonte di possibile nocumento per l'incolumità delle persone (e, in particolare, per i bambini e gli anziani) che ivi abitano o transitano, nonché fattore di rischio per la circolazione veicolare, ma anche manifestazione di mancanza di igiene, di decoro e di degrado urbano;

RILEVATO CHE bottiglie di vetro o lattine, se impropriamente adoperate, possono altresì trasformarsi in veri e propri corpi contundenti ovvero oggetti di lancio all'indirizzo di persone o cose, con conseguente pericolo per l'incolumità delle prime e di danneggiamento della proprietà privata e pubblica;

CONSIDERATO CHE i superiori inconvenienti si possono verificare nelle aree del centro cittadino e non, e non solo in orario serale e notturno;

RITENUTO doveroso e urgente intervenire a salvaguardia dell'incolumità pubblica, dell'igiene e del decoro urbano minacciati dal più volte citato abbandono dei contenitori di vetro e lattine;

RAVVISATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di prevenire le suddette situazioni e fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere eventuali violazioni e assicurare una fruizione delle diverse aree consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza al notevole numero di turisti e residenti presenti nel territorio comunale durante lo svolgersi della sopra citata manifestazione dedicata al tipico formaggio pecorino;

RITENUTO opportuno assicurare, nella predetta occasione, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle stradee negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva volti a superare la possibile situazione di grave incuria e degrado, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o in lattine, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di 18 anni, ai sensi della legge 125/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 689 del codice penale;

VISTO il D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* per il quale, in presenza di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'esercizio di attività di servizio può subire limitazione e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare - con atto motivato - provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, meglio nota come "Circolare Gabrielli", che fornisce nuove regole precise per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico;

VISTA la nota prot. n. 0044392 del 24/04/2019 con la quale la Prefettura di Messina sottolinea l'importanza di predisporre adeguate misure di *safety* e *security* in occasione di manifestazioni di particolare rilievo;

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 09:00 e sino alle ore 16:00 del 01/03/2020

1. Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni sopra indicate, **è fatto divieto a chiunque di introdurre nel centro storico del Comune di Novara di Sicilia, in particolare, nel luogo ove si svolge la manifestazione denominata "Festa del Maiorchino", bottiglie o contenitori di vetro o in metallo per il consumo di alimenti e bevande, dalle ore 09:00 e sino alle ore 16:00 del 01/03/2020;**

2. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – anche mediante distributori automatici, bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine, dalle ore 09:00 e sino alle ore 16:00 del 01/03/2020;

3. E' fatto divieto di consumare, in luogo pubblico. alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o in lattine;

4. I divieti di cui ai precedenti punti 2 e 3 non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., da € 25,00 a € 500,00;

- La presente ordinanza verrà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Siciliana – Sezione di Catania – entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPONE

che questa Ordinanza venga:

- resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Novara di Sicilia;
- trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale di Novara di Sicilia per il controllo sulla sua osservanza.

Novara di Sicilia, lì 24/02/2020

IL RESPONSABI LE DELL'ISTRUTTORIA
(F.to Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo)

IL SINDACO
(F.to Dott. Girolamo Bertolami)